

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 652)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1972 (V. Stampato n. 932)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1972*

**Proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227, relativa alla
concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro
le cocciniglie degli agrumi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per il biennio 1972-1973.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

All'onere di lire 190 milioni si farà fronte, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, potrà assegnare al Commissariato generale anticoccidico gli eventuali residui dei contributi di cui alla presente legge, per provvedere al pagamento del debito di detto Commissariato nei confronti della Banca nazionale del lavoro.